

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2167

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIRO

Modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare, nonché degli articoli 476, 477, 478, 485 e 486 del codice penale e all'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale

Presentata il 24 gennaio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regime sanzionatorio previsto per i reati fallimentari, introdotto con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, appare essere superato, vista l'evoluzione del diritto penale sostanziale attraverso il divenire della società e dei beni tutelati. Appare, infatti, necessario rivedere la misura sanzionatoria dei reati fallimentari alla luce della reale portata del diritto penale rispetto ai beni protetti dall'ordinamento giuridico. Il principio di offensività, elemento fondamentale del diritto penale sostanziale, insieme ai principi di legalità, di irretroattività della legge penale (temperato dal principio del *favor rei*) e della sufficiente determinatezza della norma penale (il cosiddetto « principio di tassatività »), costituiscono i principi fondamentali dell'ordinamento penale a cui il nostro legislatore deve ubbidire. Ma è

anche vero che il diritto si deve, per necessità di cose, adeguare alle mutate circostanze della realtà sociale in divenire. Pertanto, beni protetti da norme emanate molto tempo fa non possono essere considerati dal nostro legislatore ancora così degni di tutela da essere sanzionati con pene tanto severe.

L'adeguamento del diritto alla realtà sociale costituisce un obbligo per il nostro legislatore, che deve tenere conto che quei beni che cinquant'anni fa si consideravano fondamentali per la nostra società, oggi devono essere analizzati alla luce di un mutato quadro di valori nell'ambito di una società molto diversa, nella quale, come si è accennato, lo sviluppo economico e sociale ha determinato enormi cambiamenti.

Da queste considerazioni nasce l'idea di ripresentare, con le opportune modifiche,

la proposta di legge atto Camera n. 2342, d'iniziativa dell'onorevole Cola ed altri, della XIV legislatura, alla quale avevano aderito anche deputati appartenenti al gruppo parlamentare di Forza Italia. La proposta di legge reca modifiche alle disposizioni penali in materia di fallimento, di cui al citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché ad alcuni articoli del codice penale (libro II, titolo VII, capo III, intitolato « Della falsità in atti ») e, da ultimo, all'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale, prevedendo che la competenza del tribunale in composizione collegiale sia estesa anche ai reati di cui agli articoli 216-*bis* e 216-*ter* del citato regio decreto n. 267 del 1942, introdotti dall'articolo 2 della presente proposta di legge.

Si tratta, quindi, di diminuire le pene per i reati oggetto della presente proposta di legge e di introdurre nuove figure di reato, come la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta fraudolenta preferenziale, disciplinate dai citati articoli 216-*bis* e 216-*ter*. Si ridetermina la misura della sanzione per la bancarotta semplice e si diminuisce la pena nel caso in cui il reato venga commesso con colpa grave. Si aumenta la pena di un terzo in caso di circostanze aggravanti (articolo 219 del citato regio decreto n. 267 del 1942, come sostituito dall'articolo 4 della presente proposta di legge). Si diminuiscono le pene per i fatti di bancarotta fraudolenta e per i fatti di bancarotta semplice. Si rivedono, infine, le pene, diminuendole per i reati di falso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 216. — (*Bancarotta fraudolenta patrimoniale*). — È punito con la reclusione da uno a tre anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, ha disposto, con uno o più atti, in tutto o in parte, dei propri beni in modo idoneo a sottrarli alla garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro pregiudizio.

La stessa pena si applica all'imprenditore, se è dichiarato fallito, che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti in modo idoneo a diminuire la garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro pregiudizio.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di sette anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 216-bis. — (*Bancarotta fraudolenta documentale*). — È punito con la reclusione da uno a due anni, se è dichia-

rato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, con l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori, ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili obbligatori ovvero li ha tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di sei anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

ART. 216-ter. — (*Bancarotta fraudolenta preferenziale*). — È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o altre prestazioni ovvero simula titoli di prelazione in suo favore.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di cinque anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa ».

ART. 3.

1. L'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 217. — (*Bancarotta semplice*). — Fuori dal caso di cui all'articolo 216, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza, aggrava il proprio dissesto. Se il fatto è

commesso con colpa grave la pena è diminuita.

È punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dal caso di cui all'articolo 216-*bis*, durante i due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, ovvero dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatori o li ha tenuti in maniera incompleta, tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di tre anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa ».

ART. 4.

1. L'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 219. — (*Circostanze aggravanti*). — Le pene stabilite negli articoli 216, 216-*bis*, 216-*ter*, 217 e 218 sono aumentate di un terzo se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti nei medesimi articoli ».

ART. 5.

1. L'articolo 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 223. — (*Fatti di bancarotta fraudolenta*). — Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite e soggette alle disposizioni di cui al capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-*bis* e 216-*ter* del presente decreto si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 216, dal secondo comma dell'articolo 216-*bis* e dal secondo comma dell'articolo 216-*ter*.

Nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-*bis* e 216-*ter* del presente decreto comporta, per la durata di cinque anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa ».

ART. 6.

1. L'articolo 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 224. — (*Fatti di bancarotta semplice*). — Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nell'articolo 217 si applicano:

1) le pene stabilite nel medesimo articolo 217 nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

2) la pena della reclusione da uno a quattro anni nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III,

capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; se il fatto previsto dal primo comma dell'articolo 217 è commesso con colpa la pena è diminuita ».

ART. 7.

1. All'articolo 227 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: « negli articoli 216, » sono inserite le seguenti: « 216-*bis*, 216-*ter*, ».

ART. 8.

1. L'articolo 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 232. — (*Domande di ammissione dei crediti simulati o distrazioni senza concorso con il fallito*). — È punito con la reclusione sino a tre anni chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

È punito con la reclusione da uno a tre anni, se il fallimento si verifica, chiunque, consapevole dello stato di insolvenza dell'imprenditore, ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente ».

ART. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni ».

ART. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 237 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e ad ogni effetto penale, alla dichiarazione di fallimento è equiparato l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nel caso di cui all'articolo 195 e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa nel caso di cui all'articolo 202 ».

ART. 11.

1. L'articolo 476 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 476. — (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*). — Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a cinque anni ».

ART. 12.

1. L'articolo 477 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 477. — (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*). — Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa ap-

parire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione sino a due anni ».

ART. 13.

1. L'articolo 478 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 478. — (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*). — Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a quattro anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione sino a due anni ».

ART. 14.

1. L'articolo 485 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 485. — (*Falsità in scrittura privata*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto sino a diciotto mesi.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata ».

ART. 15.

1. L'articolo 486 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 486. — (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto sino a diciotto mesi.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito ».

ART. 16.

1. All'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale, dopo le parole: « dagli articoli 216, » sono inserite le seguenti: « 216-*bis*, 216-*ter*, ».

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0021110